



ISTITUTO COMPRESIVO DI SAN FELICE SUL PANARO

Via Martiri della Libertà, 151 - 41038 San Felice sul Panaro (Mo)

C.M. MOIC81900N - C.F. 82003010368 - Tel. 0535-84141

moic81900n@istruzione.it - moic81900n@pec.istruzione.it - www.icsanfelice.edu.it

Alle Famiglie degli alunni dell'Istituto scuola primaria e secondaria di primo grado

Ai Docenti dell'Istituto scuola primaria e secondaria di primo grado

Alla Segreteria Ufficio Alunni

AI DSGA

Al Sito WEB della scuola

Oggetto: Adempimento obbligo istruzione - Legge n. 159/2023, di conversione del D.L. 123/2023 (cosiddetto "Decreto Caivano") recante "Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale"

Comunico che la L. 159/2023 ha sostituito l'art. 114 del T.U. della Scuola (D. Lgs. 297/1994) con una nuova disciplina sull'esercizio dei poteri dei Sindaci e dei Dirigenti scolastici, ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione.

Tale norma affida al Dirigente scolastico l'obbligo di vigilanza sull'assolvimento dell'obbligo scolastico per i minori di età compresa fra i 6 e i 16 anni; pertanto, l'assenza dell'alunno senza adeguate giustificazioni determina un obbligo di attivazione che ricade in capo al Dirigente.

È, quindi, evidente che solo una segnalazione tempestiva all'Ufficio offre la possibilità di mettere in atto procedure efficaci al fine di far rientrare il minore nel percorso scolastico: della tempestiva segnalazione sono responsabili tutti i docenti della classe per tramite del Coordinatore di classe/Team.

Perché ciascuno assuma al riguardo i comportamenti che consentano l'attivazione tempestiva delle procedure prescritte in caso di evasione scolastica o di irregolare frequenza, si forniscono ai docenti e all'Ufficio Alunni le seguenti disposizioni a carattere permanente: i Coordinatori di classe/Team avranno cura di far pervenire allo scrivente, tramite la segreteria Alunni, la segnalazione dei casi di mancata frequenza (evasione, elusione, frequenza irregolare o abbandono) utilizzando il modulo allegato e disponibile nella sezione Modulistica sul RE. (MODULO DI SEGNALAZIONE DISPERSIONE SCOLASTICA)

Vanno distinti i seguenti casi:

- Evasione: risulta iscritto ma non ha mai frequentato.
- Elusione: risulta assente da più di 15 giorni senza motivazione accertata.
- Frequenza irregolare: frequenza discontinua (15 giorni anche non consecutivi) priva di giustificazione.
- Abbandono: non frequenta più.

È auspicabile, prima ancora della segnalazione, la ricerca di un contatto preventivo con la famiglia da parte del Coordinatore di classe/Team.

Si invitano, pertanto, i genitori a controllare le assenze dei propri figli e a giustificarle senza alcun indugio.

A seguito della segnalazione di dispersione scolastica, il Dirigente predispone la comunicazione per i genitori che il Coordinatore caricherà sul RE nella sezione Documenti/Eventi. Se entro sette (7) giorni lo studente non riprende la frequenza, il Dirigente è tenuto ad avvisare il Sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile del minore invitandolo ad ottemperare alla legge.

Evasione dell'obbligo/abbandono: Il genitore/tutore già ammonito dal Sindaco che non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute o con altri impedimenti gravi la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punibile con la reclusione fino a due anni.

Elusione/frequenza irregolare: il genitore/tutore già ammonito dal Sindaco per assenze ingiustificate del minore durante l'anno scolastico, il quale non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punibile con la reclusione fino a un anno. Costituisce, in ogni caso elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale senza giustificati motivi come sopra descritti.

Assegno di inclusione: in caso di condanna definitiva della persona responsabile del minore per mancato adempimento o elusione dell'obbligo di istruzione ne consegue la sospensione dell'assegno di inclusione fino alla ripresa della regolare frequenza scolastica documentata con certificazione rilasciata dal Dirigente scolastico, ovvero, in mancanza di tale certificazione, per un periodo di due anni.

N.B. I genitori che manifestano l'intenzione di sospendere temporaneamente la frequenza scolastica dell'alunno devono preliminarmente produrre apposita dichiarazione scritta (DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE modulo da richiedere al Coordinatore) la quale verrà consegnata tramite i Coordinatori alla Segreteria.

Si raccomanda un tempestivo e puntuale adempimento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Paola Maini

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate)